



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO



## ACCORDO DI PARTNERSHIP

### Premesse

- a. Università degli Studi di Torino ha, tra i propri fini istituzionali, la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- b. L'Università degli Studi di Torino quale *research university*, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- c. gli obiettivi sopracitati si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- d. L'Università degli Studi di Torino intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- e. SMAT ha già collaborato con l'Università degli Studi di Torino in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca, collaborazioni in attività didattiche istituzionali e finanziate, tirocini, ecc.;
- f. SMAT e l'Università degli Studi di Torino intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership da Università degli Studi di Torino e SMAT e finanziati da SMAT;
- g. SMAT può inoltre contribuire all'attività didattica dell'Università degli Studi di Torino sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, stage, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
- h. allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, SMAT è interessata a collaborare con l'Università degli Studi di Torino anche al fine di promuovere tirocini e/o dottorati di ricerca nel campo del servizio idrico integrato;
- i. oggetto dell'Accordo sono attività di ricerca che possono vedere l'interesse alla condivisione di entrambe le Parti, che non implicano il recupero di spese di ricerca e sviluppo e che non pregiudicano l'indizione di gare per appalti successivi, secondo quanto previsto dall'articolo 125, lett. "b" del d.Lgs 50/2016

### Tra

**L'Università degli Studi di Torino** C.F. n. 8008802300189, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21 ottobre 1955, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Via Verdi, 8 ed autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2016, nel seguito denominata "*Università*",



la **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.**, C.F./P.I. 07937540016, con sede legale in Torino, Corso XI febbraio, 14, rappresentata dall'Ing. Paolo Romano, nato a Lanzo Torinese (TO) il 28 maggio 1943, domiciliato per la presente carica presso la sede della società, nel seguito indicata come "*SMAT*";

qui di seguito indicate per brevità come "*la Parte*" o, se collettivamente, "*le Parti*"

**con la presente scrittura privata redatta in duplice copia  
si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

- 1.1** Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.
- 1.2** SMAT e Università degli studi di Torino con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, in particolare nei settori e nelle attività connesse al servizio idrico integrato come attività di produzione e distribuzione di acqua potabile, recupero dei reflui mediante reti fognarie e trattamento dei medesimi in impianti di depurazione.
- 1.3** L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. SMAT e Università degli Studi di Torino, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di SMAT e dell'Università degli Studi di Torino, organizzare eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.
- 1.4** Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

#### **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione**

- 2.1** L'Università degli Studi di Torino e SMAT favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori dettagliati nell'ALLEGATO 1. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente Accordo SMAT e l'Università degli



Studi di Torino potranno aggiornare l'Allegato 1, integrandolo con l'indicazione di ulteriori tematiche di ricerca.

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi fra SMAT e le strutture Universitarie di volta in volta interessate, nei quali saranno definiti l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi; tali accordi attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole della presente accordo quadro, in particolare per quanto riguarda gli artt. 7 e 8.

**2.2.** In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi della presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
- c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da SMAT. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi redatti secondo il format previsto dall'ALLEGATO 2;
- d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- e. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università degli Studi di Torino e SMAT partecipano;
- f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- g. promozione della cultura del management dell'innovazione.

### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente**

**3.1** SMAT dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università degli Studi di Torino e SMAT aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell'Università degli Studi di Torino sia di manager SMAT.

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della legge 196/97.

**3.2** In particolare SMAT potrà favorire:



- la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Torino come professori a contratto, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.), ove di interesse delle Parti;

### 3.3 SMAT è inoltre disponibile a:

- mettere a disposizione il Centro Ricerche SMAT (con l'annessa foresteria) ed ospitare i ricercatori dell'Università degli Studi di Torino destinati a ciascun singolo progetto affinché gli stessi possano utilizzare strumentazioni ed apparecchiature nonché interrelarsi con i tecnici SMAT per l'esecuzione della ricerca;
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari.

Le sopra citate attività saranno pianificate periodicamente e subordinate alla stipula di appositi accordi in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.

## Articolo 4 – Comitato Guida e Comitato tecnico scientifico

4.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente accordo, composto dal Rettore o suo delegato e dall' (Amministratore Delegato) di SMAT o suo delegato, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.

4.2 Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito del presente accordo, il Comitato Guida individuerà un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da un rappresentante delle due Parti, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto. Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell'ambito del presente accordo.

4.3 Ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

## Articolo 5 – Durata e rinnovo

5.1 Il presente accordo ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le Parti. L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.

## Articolo 6 – Sicurezza, Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

6.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO



particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

- 6.2** In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sono attribuiti alla Parte ospitante.
- 6.3** Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito all'esposizione del personale ospitato ai rischi specifici presenti nella sede ospitante. La sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria sarà assicurata da ciascuna Parte per il proprio personale; a tal fine l'Università degli Studi di Torino richiederà a SMAT e SMAT si impegna a trasmettere, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del tirocinio, la parte del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi i rischi cui sarà esposto il personale ospitato, la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo stesso sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata. Qualora sia previsto l'impiego di radiazioni ionizzanti, gli obblighi di cui al D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii, saranno assolti dalla parte presso cui tale attività è posta in essere. Resta inteso che le modalità di comunicazione delle informazioni, compresi i dati dosimetrici e/o ambientali, dovranno essere concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici e le figure competenti.
- 6.4** Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 6.5** Il personale di entrambe le Parti, prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività, dovrà essere informato in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di tutela dell'ambiente.

## **Articolo 7 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

- 7.1** La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in partnership o dei contratti di ricerca o consulenza stipulati tra le Parti in attuazione del presente accordo, sarà regolata secondo quanto concordato al presente articolo.
- 7.2** Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, si raggiungano risultati inventivi che SMAT ritenga di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma.
- Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale di SMAT, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà di SMAT.
  - Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale dell'Università degli Studi di Torino, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i



diritti dalla medesima derivanti sarà dell'Università degli Studi di Torino, la quale si impegna a riconoscere priorità a SMAT nelle trattative di concessione di licenza di sfruttamento dei Risultati di titolarità esclusiva generati nell'ambito delle attività del presente Accordo.

- c. Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale di SMAT e dell'Università degli Studi di Torino, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e l'Università degli Studi di Torino collaborerà con SMAT nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. Fatti salvi i diritti di sfruttamento patrimoniali e delle invenzioni facenti capo a SMAT, in ogni caso le Parti depositeranno, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto SMAT e l'Università degli Studi di Torino saranno i contitolari. La contitolarità sarà disciplinata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 7.4.
- d. Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta dell'Università degli Studi di Torino e di SMAT è fatto comunque salvo il diritto morale del personale dell'Università degli Studi di Torino, sia dipendente sia interno non dipendente, e del personale di SMAT, che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.

### 7.3 Risultati che non sono di interesse di SMAT

Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, siano conseguiti risultati brevettabili, sia esclusivamente dal personale dell'Università degli Studi di Torino, sia congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, in relazione ai quali SMAT abbia comunicato per iscritto all'Università degli Studi di Torino di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, qualora l'Università degli Studi di Torino manifesti il suo interesse alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia formale richiesta a SMAT, la stessa cederà a titolo gratuito all'Università degli Studi di Torino la propria quota di titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti. In tal caso l'Università degli Studi di Torino sarà l'unico soggetto legittimato a decidere del relativo deposito della domanda di brevetto, che sarà conseguentemente depositata a suo nome. L'Università degli Studi di Torino, che provvederà a depositare la relativa domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di SMAT e/o del personale dell'Università degli Studi di Torino - sia dipendente sia interno non dipendente - che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

### 7.4 Disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale a titolarità congiunta

- a. Le Parti stabiliscono sin da ora che SMAT procederà al deposito della domanda di brevetto per le invenzioni di cui l'Università degli Studi di Torino è contitolare e l'Università degli Studi di Torino fornirà a SMAT il supporto necessario per la redazione del testo ed i nominativi dei propri inventori; l'Università degli Studi di Torino si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali.



- b. Depositata la domanda di brevetto, SMAT provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all'Università degli Studi di Torino (all'indirizzo di posta certificata), la quale, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione sottoscriverà idoneo atto di cessione della propria quota di titolarità del brevetto a favore di SMAT la quale si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di estensione all'estero del brevetto, la trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità dell'Università degli Studi di Torino solo dopo la pubblicazione del brevetto.
- c. Per ogni domanda di brevetto depositata, SMAT corrisponderà all'Università un premio complessivo pari a € 5.000; nel caso di deposito di domanda o di domanda di estensione internazionale riconoscerà all'Università un ulteriore premio complessivo € 5.000 sino a un massimo di tre domande di brevetto relative a ogni singolo Atto stipulato nell'ambito del presente Accordo. Oltre a detti premi nulla sarà dovuto all'Università da parte di SMAT per quanto riguarda i brevetti depositati.
- d. L'importo di cui al comma c. sarà corrisposto da SMAT all'Università degli Studi di Torino entro 60 giorni dalla data di deposito delle domande di brevetto.
- e. Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità dei risultati conseguiti di cui al precedente articolo 7.2b, SMAT decida di non procedere al deposito dei relativi brevetti, l'Università degli Studi di Torino avrà comunque diritto al pagamento dei corrispettivi previsti dal precedente comma c. di questo articolo. L'Università degli Studi di Torino entro 30 giorni dalla comunicazione di SMAT dell'intenzione di non procedere alla brevettazione, invierà la relativa richiesta di pagamento.
- f. I versamenti di cui al comma e. del presente articolo dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento. All'atto dell'avvenuto pagamento l'Università degli Studi di Torino invierà fattura debitamente quietanzata.
- g. SMAT sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto ed alla sua eventuale estensione all'estero.

## **Articolo 8 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

- 8.1** Fermi restando i disposti dell'articolo 10, i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati dall'Università degli Studi di Torino solo dietro autorizzazione scritta di SMAT cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. SMAT dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta di SMAT, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, l'Università degli Studi di Torino si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste di SMAT.
- 8.2** I ricercatori dell'Università degli Studi di Torino si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tale caso,



l'Università degli Studi di Torino terrà informata SMAT, che si riserva il diritto di partecipare all'eventuale prosecuzione delle attività, nelle forme di volta in volta da concordarsi.

#### **Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

**9.1** La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

#### **Articolo 10 – Riservatezza**

**10.1** Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

**10.2** Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

**10.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

#### **Articolo 11 – Trattamento dei dati**

**11.1** L'Università degli Studi di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università degli Studi di Torino è il Rettore. Nel merito delle attività attuative del presente Accordo quadro, il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento/Centro responsabile delle attività stesse.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO



**11.2** SMAT si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università degli Studi di Torino unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali è L'Amministratore Delegato della SMAT con sede in Torino - c.so XI febbraio, 14.

**11.3** SMAT autorizza l'Università degli Studi di Torino a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i contratti attuativi del presente accordo tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.

## Articolo 12 – Controversie

**12.1** Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

**12.2** Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

## Articolo 13 – Registrazione e spese

**13.1** Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

## Articolo 14 – Rimandi

**14.1** Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino, 23 DIC. 2016

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
IL RETTORE  
(Prof. Gianmaria AJANI)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
(Prof. Silvio AIME)

PER LA SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - SMAT  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Ing. Paolo ROMANO)

IL RESPONSABILE CENTRO RICERCHE  
(Ing. Lorenza MEUCCI)



## **ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO DI PARTNERSHIP SMAT - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

### **PREMESSA**

Il presente allegato descrive le aree di ricerca su cui si potranno concordare i Progetti di Ricerca nel periodo di durata dell'accordo.

Le Parti potranno successivamente individuare congiuntamente ulteriori aree di ricerca, ridefinendo conseguentemente i valori economici per lo svolgimento delle attività di ricerca e consulenza da esse derivanti.

I Progetti di Ricerca potranno essere svolti da personale dipendente dell'Università degli Studi di Torino, o da collaboratori, assegnisti, dottorandi, borsisti e tesisti dell'Università degli Studi di Torino congiuntamente da questi e personale SMAT, e potranno essere condotti utilizzando attrezzature sperimentali ed informatiche di uno od entrambi i partner.

### **Aree di ricerca**

1. Acque Potabili
2. Acque Reflue
3. Ambiente e Clima
4. Idrologia
5. Biotecnologie
6. Informatica



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO



Allegato 2

## CONTRATTO TIPO DI RICERCA

Premesso:

tra

il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Torino, C.F. n.800880230018, nella persona del suo Direttore Prof./Prof.ssa \_\_\_\_\_, domiciliato/a per il presente atto presso la sede de Dipartimento/Centro in via \_\_\_\_\_, a seguito di approvazione da parte di \_\_\_\_\_, nella seduta del \_\_\_\_\_

e

la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. C.F./P.I 07937540016 con sede legale in Torino, corso XI febbraio, 14 rappresentata dal \_\_\_\_\_ domiciliato per la presente carica presso la sede della Società ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014

con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue

### Articolo 1 – Oggetto

La Società SMAT affida al Dipartimento/Centro di \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Torino - nel seguito Dipartimento/Centro - che accetta l'esecuzione del programma di ricerca relativo a “\_\_\_\_\_”. Le prestazioni relative all'esecuzione di tale programma consistono nelle attività indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto. SMAT potrà inoltre estendere la partecipazione al presente programma di ricerca alle società \_\_\_\_\_, nell'ambito di speciali accordi di partnership.

### Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale

Il Dipartimento/Centro svolgerà tale ricerca sotto la direzione del/della Prof/Prof.ssa \_\_\_\_\_, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la società SMAT e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Dipartimento/Centro deve essere comunicata tempestivamente alla società SMAT per iscritto.

La società SMAT indica i \_\_\_\_\_ quali referenti aziendali per i rapporti con il Dipartimento di \_\_\_\_\_ inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Dipartimento/Centro per iscritto.

Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente contratto dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per la società SMAT S.p.A. : \_\_\_\_\_;
- per il Dipartimento/Centro: \_\_\_\_\_;

### Articolo 3 – Durata e rinnovo

Il presente contratto entra in vigore dalla data della firma e ha la durata di 24 mesi



La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le Parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza. Dopo la scadenza, il contratto potrà eventualmente essere rinnovato con apposito accordo scritto.

#### **Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la prestazione di cui all'art. 1, la società SMAT riconosce Dipartimento/Centro un corrispettivo di importo pari a € \_\_\_\_\_ + I.V.A.

Tale importo verrà corrisposto a seguito di richieste di pagamento, che saranno emesse dal Dipartimento/Centro verso SMAT in ragione del 20% entro 30 giorni dalla firma del presente contratto (per un totale di € \_\_\_\_\_) ed all'avvalersi delle condizioni riportate nei singoli allegati tecnici al progetto di ricerca alla voce "*Verifica tecnico- amministrativa delle attività*".

Gli importi relativi saranno versati entro 60 giorni dal ricevimento delle relative richieste di pagamento.

All'atto dell'avvenuto pagamento il Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

#### **Articolo 5 – Variazione del programma**

Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del programma di ricerca di cui all'art. 1, tale modifica deve essere concordata fra le Parti con scambio di lettera.

#### **Articolo 6 – Collaboratori esterni**

Parte della somma prevista all'art. 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno all'Università degli Studi di Torino e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio per l'esecuzione di specifici compiti relativi alla ricerca.

#### **Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

La società SMAT si impegna a fornire al/alla Prof./Prof.ssa \_\_\_\_\_ e ai suoi collaboratori tutta l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.

Qualora si rendesse necessario, la società SMAT consentirà al personale del Dipartimento/Centro incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate - nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

#### **Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale è normata ai sensi dell'art. 7 dell' accordo stipulato fra Università degli Studi di Torino e SMAT in data \_\_\_\_\_



### **Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

L'utilizzazione scientifica e la divulgazione dei risultati è normata ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Partnership stipulato fra Università degli Studi di Torino e SMAT in data \_\_\_\_\_

### **Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti è normato ai sensi dell'art 9 dell'Accordo di Partnership stipulato fra Università degli Studi di Torino e SMAT in data \_\_\_\_\_

### **Articolo 11 – Riservatezza**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

### **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

L'Università degli Studi di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università degli Studi di Torino è il Rettore. Nel merito delle attività attuative dell'Accordo quadro, il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento/Centro Prof. \_\_\_\_\_ responsabile delle attività stesse.

La Società SMAT si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università degli Studi di Torino unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Società SMAT è \_\_\_\_\_.

La Società SMAT autorizza l'Università degli Studi di Torino a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la ricerca oggetto del presente contratto ed a pubblicare sul proprio sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti il contratto, tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del contratto.



### Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente accordo.

### Articolo 14 – Registrazione e spese

Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico delle parti in misura paritaria.

### Articolo 15 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino,

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO/CENTRO \_\_\_\_\_  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
(\_\_\_\_\_)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
  
(\_\_\_\_\_)

PER LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata e rinnovo), 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 8 (Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 9 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati), 13 (Controversie).

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO/CENTRO \_\_\_\_\_  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
TORINO  
(\_\_\_\_\_)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
  
(\_\_\_\_\_)

PER LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)